

Quesiti risposte

Quesito 1: In merito all'articolo 13 "Subappalto" del Disciplinare di Gara che prevede al punto 1 che "Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato", la scrivente ha intenzione di affidare in subappalto ad un ente esterno, nel rispetto del predetto articolo, l'utilizzo di parte del personale previsto all'art. 6 "Figure professionali ed equipe di progetto" del Capitolato d'oneri.

Si chiede se a tal proposito basta indicare tra i documenti da presentare in sede di Gara, una dichiarazione che riporti: 1) l'ente al quale subappaltare le prestazioni previste, indicano ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante; 2) le prestazioni e le relative figure professionali che si intendono subappaltare.

RISPOSTA 1 :

Relativamente alla intenzione dell'operatore economico di ricorrere al subappalto è necessario in questa fase , dichiarare le parti del servizio che si intende subappaltare fermo restando la previa autorizzazione della stazione appaltante.

Quesito 2 : In merito al comma 2 del medesimo articolo 13, cosa si intende con: Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.? Che si può concedere in subappalto meno del 50% dell'importo complessivo previsto a Base di Gara Europea? Ovvero, una ripartizione del numero di operatori, così come previsti dalla Scheda Tecnica e dal Disciplinare di Gara, inferiore al 50% del totale delle figure previste?

--

RISPOSTA 2 : l'art. 13 comma 2 del disciplinare di gara compendia quanto stabilito all'art. 119 del dlgs 36 del 2023 codice appalti ove per integrale si ha da intendere che non è possibile subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni.